

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

Servizio 7 - Sicurezza alimentare

Laboratorio “ECOLOGICA BUFFA S.r.l.” sito nel Comune di Castellammare del Golfo (TP) – Via Pompei n. 8 - Iscrizione nell’Elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari, al n. **2012/TP/004**.
Variazione numero Certificato di Accreditamento rilasciato dall’Ente ACCREDIA.

La Dirigente del Servizio

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE le leggi regionali del 3 novembre 1993 n. 30 e del 20 agosto 1994 n. 33;
- VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
- VISTO l’articolo 5 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2 che ha istituito la voce di tassa regionale per l’iscrizione nell’elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo e della applicazione del sistema HACCP;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione”;
- VISTA la legge regionale del 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale”;
- VISTO l’art. 68 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e le s.m.i;
- VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e le s.m.i;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sull’individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.L. del 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i;
- VISTO il Reg. CE n. 178 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare e le s.m.i;
- VISTO il Reg. CE n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e le s.m.i;
- VISTO il Reg. CE n. 853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e le s.m.i;
- VISTO il D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 193 di attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;
- VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che abroga tra l’altro, i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n.

	882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
VISTO	il Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, inerente il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
VISTA	la legge n. 190 del 6 novembre 2012, inerente disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e s.m.i.;
VISTA	la legge 7 luglio 2009, n. 88 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee - legge comunitaria 2008", che all'art. 40 stabilisce che i laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari devono essere accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per le singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011;
VISTO	l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sul documento relativo alle "Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali dei laboratori e modalità per l'effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori" (Rep. Atti n. 78/CSR del 8 luglio 2010);
VISTO	il D.D.G. n. 1095/11 del 14 giugno 2011, con cui è stato recepito il predetto Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome;
VISTO	il D.A. n. 2649/11 del 20 dicembre 2011, con cui è stato istituito l' <i>Elenco regionale dei laboratori che effettuano attività di analisi nell'ambito dell'autocontrollo alimentare e modalità di gestione ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni n. 78/CSR del 8 luglio 2010</i> ;
VISTO	il D.A. n. 1736/12 del 5 settembre 2012, con cui è stato approvato l' <i>Elenco regionale dei laboratori che effettuano attività di analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari</i> , e successivi aggiornamenti ed è stato iscritto nel predetto Elenco il Laboratorio "ECOLOGICA BUFFA S.r.l." sito nel Comune di Castellammare del Golfo (TP) – Via Pompei n. 8, al n. 2012/TP/004 ;
VISTO	l'Accordo Stato Regioni del 7 maggio 2015, Rep. Atti n. 84/CSR, recante "Linee guida per il controllo ufficiale dei laboratori che eseguono analisi nell'ambito dell'autocontrollo delle imprese alimentari", ai sensi dell'Art. 6, comma 2, dell'Accordo Rep. Atti n. 78/CSR/2010;
VISTO	il D.A. n. 663 del 14 aprile 2016, con cui è stato recepito il predetto Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome;
VISTO	il D.D.G. n. 434/2017 del 09/03/2017 con il quale è stato aggiornato l'Elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari a seguito dell'istituzione del predetto Elenco;
VISTO	il Decreto del Presidente della Regione n. 9 del 5 aprile 2022, con il quale è stato emanato il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";
VISTO	il D.P. Reg. n. 6069 del 18 dicembre 2024 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 430 del 11 dicembre 2024, al Dott. Giacomo Scalzo è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato regionale della Salute;
VISTA	la nota prot. 148 del 3 gennaio 2025 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico ha delegato i Dirigenti delle strutture intermedie del Dipartimento all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione e concessione nell'ambito delle materie di rispettiva competenza;

- VISTO il D.D.G. n. 1013 del 15 settembre 2023 con il quale alla Dott.ssa Daniela Zora è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio 7 – Sicurezza Alimentare;
- VISTA la Circolare Informativa n. 4/2024, trasmessa con nota prot. n. 28512/24/FT/bb del 3 dicembre 2024 dall'Ente "ACCREDIA", con la quale sono stati comunicati i criteri di riassegnazione del numero di accreditamento per i CAB già accreditati;
- VISTA la comunicazione inviata dal Laboratorio "ECOLOGICA BUFFA S.r.l.", C.F./P. IVA 02338030816, in data 22 settembre 2026, acquisita al protocollo di questo Dipartimento in pari data al numero 30013, con la quale viene trasmesso il Certificato di Accreditamento con il nuovo numero del Laboratorio "ECOLOGICA BUFFA S.r.l." sito nel Comune di Castellammare del Golfo (TP) – Via Pompei n. 8, C.F./P. IVA 02338030816, iscritto nell'Elenco Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari al numero **2012/TP/004** con il D.A. n. 1736 del 5 settembre 2012 precitato;
- VISTO il Certificato di Accreditamento rilasciato dall'Ente Accredia n. 00839 Testing REV. 05 al precitato Laboratorio "ECOLOGICA BUFFA S.r.l.";
- RITENUTO di dover procedere alla sostituzione del Certificato di Accreditamento n. 1143L Rev. 4 con il Certificato di Accreditamento con il nuovo n. 00839 Testing REV. 5;

DECRETA

Articolo 1

Per quanto espresso in premessa, che qui s'intende interamente ripetuto e trascritto, il Certificato di Accreditamento n. 1143L Rev. 4 rilasciato dall'Ente Accredia al Laboratorio "ECOLOGICA BUFFA S.r.l." sito nel Comune di Castellammare del Golfo (TP) – Via Pompei n. 8, C.F./P. IVA 02338030816, iscritto nell'Elenco Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari al numero **2012/TP/004** con D.A. n. 1736 del 5 settembre 2012 e successivi aggiornamenti, è sostituito dal Certificato di Accreditamento n. 00839 Testing REV. 5;

Le matrici e le prove per le quali il laboratorio è accreditato sono specificate e consultabili sul sito di Accredia – Laboratori di prova – di cui al certificato di accreditamento n. 00839 Testing REV. 5.

Articolo 2

Il legale rappresentante del Laboratorio "ECOLOGICA BUFFA S.r.l." è tenuto a:

- riportare nei rapporti di prova delle analisi effettuate nell'ambito dell'autocontrollo alimentare il numero di iscrizione nell'elenco regionale;
- comunicare tempestivamente all'ASP competente territorialmente la sostituzione del direttore tecnico del laboratorio, corredando la comunicazione con il certificato di iscrizione all'albo professionale del nuovo direttore e la dichiarazione di cui all'allegato 3 del D.A. n. 2649/11;
- comunicare l'inserimento o la cancellazione di specifiche matrici o prove analitiche inerenti all'attività di analisi nell'ambito dell'autocontrollo, nonché l'esito delle verifiche effettuate dall'organismo di accreditamento nel termine massimo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il mancato accreditamento o il difetto della sua comunicazione entro i termini previsti dal sopracitato punto c), comportano la cancellazione d'ufficio del laboratorio o delle specifiche prove dall'elenco regionale.

Il legale rappresentante del Laboratorio "ECOLOGICA BUFFA S.r.l." potrà affidare l'esecuzione di determinate prove ad altro laboratorio, accertandone preliminarmente l'accreditamento ai sensi dell'Accordo del 8 luglio 2010 e conservando la documentazione comprovante i requisiti dei

laboratori affidatari per le successive verifiche dell'Autorità Competente.

È fatto obbligo al titolare o legale rappresentante del laboratorio del rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Articolo 3

Il presente decreto è pubblicato sul sito web di questo Dipartimento e trasmesso all'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, per la successiva notifica al Laboratorio.

L'Elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari, che viene aggiornato con il presente decreto, è pubblicato nella sezione Sicurezza alimentare del sito web del Dipartimento, consultabile al seguente link:

<https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-salute/dipartimento-attivita-sanitarie-osservatorio-epidemiologico/organismo/igiene/sicurezza>

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. e ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione nel sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, 28/09/2026

La Dirigente del Servizio
Daniela Zora

